



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 31 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- DETASSAZIONE 2013

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, il DPCM 22 gennaio 2013 che rende applicabile anche per il 2013 la detassazione.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM 22 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha tempestivamente emanato la Circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Si riepilogano in estrema sintesi le caratteristiche della detassazione 2013 evidenziando che, nonostante le indicazioni ministeriali, permangono ancora alcuni dubbi sulla materia.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

In primo luogo il Ministero pone attenzione sullo strumento che rende possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva: il contratto collettivo di secondo livello.

Come per gli scorsi anni, il Ministero precisa che non potranno essere considerate detassabili quelle somme eventualmente previste dal solo CCNL; al contrario, un accordo di secondo livello si ritiene potrà "recepire" importi previsti dalla contrattazione nazionale sempre però legandoli ad indicatori quantitativi/qualitativi ovvero al raggiungimento di 3 interventi su 4 aree d'intervento stabilite.

INDICI QUANTITATIVI

Il DPCM, come noto, prevede che siano oggetto di detassazione solamente le somme che contemporaneamente:

- siano elencate nell'accordo collettivo di secondo livello e contemporaneamente
- siano legate a indici quantitativi ovvero all'intervento in 3 aree su 4 così come stabilite nell'accordo stesso.

Le somme che rispettano i requisiti di cui sopra sono denominate dal Legislatore come retribuzione di produttività.

Diverse sono le considerazioni fatte dal Ministero a seconda che le retribuzioni di produttività siano legate a indici quantitativi ovvero al soddisfacimento delle aree d'intervento.

In primo luogo il Ministero ricorda che le retribuzioni di produttività possono essere legate ad indicatori quantitativi in riferimento – alternativamente – a produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

Poiché sia il DPCM che il Ministero definiscono come "quantitativi" gli indici menzionati, ciò sta a significare che tali indicatori dovranno in qualche modo essere "misurabili" in quanto "variabili".

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

Diversamente, le retribuzioni di produttività, cioè le somme collegate agli indici, non dovranno necessariamente essere incerte nel loro ammontare o nella loro corresponsione. Tale passaggio risulta essere fondamentale in quanto permette di detassare anche somme retributive fisse nel loro ammontare.

IL CRITERIO DELLE 3 AREE D'INTERVENTO SU 4

Come noto il DPCM, in alternativa al legame con gli indicatori quantitativi, prevede la realizzazione di misure in 3 aree di intervento su 4, così come disciplinate dagli accordi collettivi di secondo livello.

Si ricordano di seguito sinteticamente le 4 aree di intervento:

- a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.

La circolare si sofferma poco sull'argomento e questo pare essere uno degli aspetti meno chiari del Provvedimento.

A riguardo, comunque, il Welfare evidenzia, a puro titolo esemplificativo, la seguente ipotesi di realizzazione di interventi in 3 aree su 4: "Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.."

EFFICACIA DEGLI ACCORDI

Come noto il DPCM, per poter detassare, prevede che l'azienda depositi presso la DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione

- sia l'accordo in esame,
- sia un'autocertificazione di conformità di detto accordo al DPCM.

A tale riguardo il Ministero ha fornito importanti precisazioni evidenziando in primo luogo che per i **contratti già sottoscritti in precedenza al Provvedimento**, l'onere del deposito presso al DTL competente dovrà avvenire entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del DPCM e cioè **entro lunedì 13 maggio 2013**.

Per i contratti già sottoscritti e depositati prima del DPCM, l'autocertificazione potrà essere depositata indicando i soli estremi dell'accordo già consegnato alla DTL.

Come per gli anni passati, in ogni caso l'agevolazione non potrà applicarsi sulle somme corrisposte prima della data di sottoscrizione (non quella di deposito) dell'accordo di produttività.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti o per la redazione di specifici accordi aziendali.

18 aprile 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.